

Pubblicata in GUUE direttiva per contrasto evasione

DS6901

DS6901

Iva Ue anti-pacchi

Paga il fornitore che dribbla lo Ioss

DI FRANCO RICCA

Fornitori e piattaforme digitali debitori dell'Iva all'importazione sui beni oggetto di vendite a distanza provenienti da paesi extraUe, se non si avvalgono del regime speciale dello sportello unico IOSS, utilizzabile al momento per le spedizioni fino a 150 euro. E' stata pubblicata nella GUUE serie L di ieri, 25 luglio 2025, la direttiva Ue del Consiglio 2025/1359 del 18 luglio 2025, che apporta modifiche in materia di debitore dell'imposta all'importazione finalizzate a rafforzare il contrasto dell'evasione sul commercio elettronico di prodotti provenienti da territori e paesi extracomunitari, attività che, secondo i dati della Commissione europea, nel 2024 ha fatto registrare un volume di spedizioni di circa 12 milioni di pacchi giornalieri, non tutti dichiarati attraverso il regime speciale.

Le disposizioni della direttiva, approvata dal Consiglio la settimana scorsa (si veda ItaliaOggi del 19 luglio), dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 30 giugno 2028, in modo da trovare applicazione dal 1° luglio successivo. Nelle more, è molto probabile che, in sede unionale, si raggiunga l'accordo per elevare o sopprimere la predetta soglia di 150 euro, in modo da estendere il perimetro di applicazione del regime IOSS - che nel 2024 ha dato un gettito Iva di 6,3 miliardi di euro - e, conseguentemente, delle nuove disposizioni.

Venendo alle principali novi-

tà, la direttiva 2025/1359, modificando e integrando le pertinenti disposizioni della direttiva Iva, stabilisce anzitutto che, in deroga al principio generale secondo cui sono debitori dell'Iva all'importazione le persone designate o riconosciute come tali dallo Stato membro in cui i beni sono importati, costituisce debitore dell'Iva il fornitore, effettivo o presunto (quest'ultimo corrisponde al gestore della piattaforma elettronica che facilita le vendite), che effettua vendite a distanza di beni importati che potrebbero beneficiare del regime speciale IOSS (attualmente utilizzabile, come detto, solo per le vendite in spedizioni di valore massimo di 150 euro), qualora non si avvalga di tale regime.

In secondo luogo, se tale fornitore è stabilito in un paese terzo con cui né lo Stato membro di importazione, né l'Ue, hanno concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di Iva, egli dovrà designare un rappresentante fiscale quale debitore dell'Iva all'importazione nello Stato membro in cui essa è effettuata (salvo che questa sia esentata perché la relativa Iva è assolta nel regime IOSS).

Nel caso in cui i fornitori non adempiano agli obblighi di cui sopra, gli Stati membri potranno autorizzare l'acquirente ad assolvere egli stesso l'imposta dovuta all'importazione, allo scopo di consentirgli comunque di immettere in libera pratica i beni, evitandogli di subire le conseguenze dell'inadempimento dei fornitori.

— © Riproduzione riservata — ■

